

COMUNE DI SPORMAGGIORE PROVINCIA DI TRENTO



STATUTO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 25.09.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.11.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.06.2015

TITOLO I

Art. 1

PREAMBOLO E PREMESSA GEOGRAFICA, DEMOGRAFICA ED ECONOMICA

CENNI GEOGRAFICI E DEMOGRAFICI

Il Comune di Spormaggiore si estende nella valle dello Sporeggio, laterale della Val di Non. È situato alla destra del Noce e dello Sporeggio, fra la Rocchetta e Cavedago, a 565 s.l.m. su una superficie catastale di kmq. 30,17; è attraversato dalla statale che sale dalla Rocchetta all'altipiano di Andalo. Anticamente (1300 circa) è suddiviso in 4 raggruppamenti o contrade:

- La contrada Lama (Lama: acque sotterrane)
- La contrada Coda del Lupo (tana del lupo)
- La contrada della Croce (vedi Croce casa Pizon)
- La contrada di Cavedago

La contrada di Cavedago, dotata di maggior estensione geografica e di espansione demografica, riesce ad erigersi a comunità distinta con un'amministrazione autonoma (1712).

Le tre frazioni vicine di Spormaggiore dal 1300 ad oggi, espandendosi a 360°, si sono fuse assumendo una fisionomia urbana continua. Anche gli insediamenti recenti (dopo il 1960) si sono sviluppati nella direzione sud e nord sul tracciato antico della strada che collegava Spormaggiore a Castel Belfort.

Attualmente le case di Spormaggiore formano un agglomerato omogeneo a cui si aggiungono le piccole frazioni:

- Fabbrica
- Maurina
- Meano
- Sedriago
- Seghe
- Belfort

Il Comune di Spormaggiore confina a nord con Sporminore e Vigo di Ton, ad est con Mezzolombardo e Fai, a sud con Cavedago e Molveno, ad ovest con Campodenno e Tuenno. Spormaggiore è situato sul versante sinistro dello Sporeggio, da Maso Milano fino alla frazione della Marnara, estendendosi su due versanti vallivi fino alla località denominata Crozzifis.

Tutto il suo territorio è solcato dal torrente Sporeggio che si immette nel torrente Noce di fronte ai ruderi del Colle di Santa Margherita, già antica sede della prima dimora dei dinasti di Tono. Il monte Fausior e il monte Corno segnano i confini con Fai, Mezzolombardo e in parte con Cavedago; le ultime propaggini di Sedriago segnano il confine a Sud con Cavedago e il solco vallivo di Selva Piana.

Demograficamente la popolazione è cresciuta notevolmente soprattutto dal 1782 al 1912; nel 1782 gli abitanti partono da 599 per arrivare ad un massimo di 1830 nel 1912. Dal 1912 la popolazione decresce notevolmente toccando un punto minimo verso gli anni '80 con una popolazione di qualche unità sotto il mille. Negli ultimi vent'anni vi è stato un incremento di circa 300 unità: caso quasi unico di incremento demografico in Val di Non.

CENNI STORICI SUL COMUNE DI SPORMAGGIORE

Spor: è un nome collettivo che all'inizio indica indifferentemente tutti i casolari sparsi sulle due rive dello Sporeggio. Da Spaurum che si ottiene dalle forme antiche sotto cui esso si presenta unito con nomi di persona, per la prima volta nel 1185, nel cui anno si nomina Gualtiero di Spor.

Nel 1276 appare la dicitura Altspaur, ossia Spor antico, denominazione data a Spormaggiore, in contrapposizione con Neuspaur, ossia Sporo nuovo denominazione data a Sporminore.

Il nome del toponimo in tedesco indica chiaramente la dipendenza della giurisdizione di Spor dalla contea tirolese della quale ne seguirà le sorti dal suo inizio fino alla fine: 1815.

La dizione - Sporo antico- in italiano è probabilmente suggerita dal fatto che il centro della Pieve è Spormaggiore, mentre Sporminore e Cavedago sono dipendenti dallo stesso, in quanto chiese filiali fino al XX secolo.

Spormaggiore si trova su uno dei più antichi sentieri che lo collegano al Santel (Fai) e attraverso la Val Manara a Zambana; cioè su quella direttrice ove sono stati trovati vari insediamenti retici.

Poco sotto il castello di Belfort c'è il Dos Ciastion o Dos de Cort, presunto castelliere preistorico che il Reich ipotizza "prima stanza degli abitanti del villaggio".

Non è pertanto così improbabile, visto che esiste qualche toponimo che richiama la presenza retica sul territorio, che il primo insediamento sia di quell'epoca.

Anche perché Spormaggiore è sempre stato in passato il centro più importante della zona: unica sede di Pieve dalla Rocchetta al Banale.

Resti dell'età del ferro e romani documentano l'antica frequentazione della zona di Spormaggiore e il ritrovamento di diverse tombe sulla strada che portava anticamente sul Castel Belfort.

Particolare curioso ed elemento che sottolinea la posizione strategica dell'antica pieve di Spor del territorio è la presenza di due castelli: Belfort e Rovina (Sporminore) ed una residenza fortificata dotata di privilegi unici: la Corte Franca, l'edificio godeva di franchigie principesche e di asilo per chi fosse ricercato per qualche delitto.

Spormaggiore fu l'ultima sede dell'antica giurisdizione tirolese che comprendeva il tronco meridionale della Val di Non e che era detta di Sporo e Flavon. Nella prima metà del XIV secolo Volcaro di Burgstall riunì, con sede al castello di Rovina, la Contea antichissima dei conti di Flavon a quella di Spor, forse dei conti Ulten-Eppan. Nel 1785 le giurisdizioni di Sporo, Flavon e Belfort, che comprendeva Andalo e Molveno, furono a loro volta riunite con sede a Spormaggiore, dove il Giudizio rimase fino alla soppressione francese e, in seguito, alla riorganizzazione austriaca avvenuta nel 1824. Anche il Castel Belfort si trova nella giurisdizione tirolese dei conti Spaur.

Il Castello fu costruito da Tissone di Sporo nel 1331 con permesso di re Enrico di Boemia, duca di Carinzia e conte di Tirolo. Nel 1350 ne vengono investiti i Reifer di Castel Campil, presso Bolzano, che tennero con alternate vicende fino al 1470. Il castello passò quindi ai Weineck, ai Concini, ai Nogarola, ai Khuen di Castel Belasi, ai Pezzen di Croviana, ai Terlago, agli Spaur e nel 1693 ai Saracini, che lo ricostruirono secondo i gusti barocchi.

Sono da segnalare, per lo stesso periodo, due processi che sono importanti per la conoscenza del Medioevo trentino:

- Il processo a Nicolò Reifer raccontato dallo Schönherr e ampiamente ripreso dal Reich; esso è di grande interesse per la conoscenza della vita castellana della metà del 400;
- Il processo ecclesiastico per la proibizione del battesimo di bambini nati morti e portati alla Madonna delle Grazie di Spormaggiore (1695).

Le vicende storiche dopo il 1815 e 1818 sono abbastanza simili a quelle degli altri paesi della Val di Non.

Per comprendere il senso di appartenenza alla comunità e il rigore del senso civico dobbiamo fare riferimento alle Regole che nascono con la nascita del Comune, intorno all'anno 1000, anche se alcune istituzioni sono probabilmente in vigore dai tempi pre-romani.

"Le Regole nascono per tutelare le proprietà comuni (boschi, pascoli, strade, ponti, ecc..) contro l'avidità dei feudatari ma anche per arginare l'incuria dei cittadini stessi."

Lo spirito comunitario e il senso del dovere civico si trasmette all'inizio dell'800 nei Comuni asburgici e poi italiani.

La carta di regola di Spormaggiore è una raccolta di norme e di antiche usanze, "leggi statutarie" che riguardano la materia amministrativa per la conservazione del "ben pubblico" escluse quelle di diritto pubblico e penale che competono all'ufficio vicariale di Castel Sporo-Rovina.

Queste consuetudini si rifanno a situazioni sociali preromane, nominate nella Tavola Clesiana, rinforzate dalle consuetudini dei popoli germanici, per i quali l'assemblea, unica fonte di volontà collettiva, agisce in nome dell'intero Comune (edito di Rotari).

La carta di regola di Spormaggiore distingue le persone all'interno della comunità tra vicini e forestieri.

I vicini hanno tutti i diritti. I forestieri, non possono essere eletti alle cariche comunali perché non sono proprietari dei beni comuni (boschi, pascoli, ecc..).

Per acquistare i diritti di vicinato, i forestieri devono versare un certo importo di denaro.

La vita interna del Comune è regolata da un complesso preciso di norme chiamato "Regole".

I membri del Comune sono: il Regolano- corrispondente all'attuale Sindaco; due Regolani minori - attuali membri di Giunta o vicesindaci.

L'ufficio di Regolano è da disimpegnarsi a turno con incarico obbligatorio per un anno.

I Regolani sono assistiti dai Giurati corrispondenti agli attuali consiglieri.

I Regolani e i Giurati sono assistiti dal Corpo di Guardie Giurate: i Saltari; che si distinguono in Saltari dei campi, Saltari delle vigne, Saltari dei boschi.

L'ufficio di Saltaria è obbligatorio e disimpegnato a turno.

Chi non può farlo deve assoldare una persona abile e capace di assolvere le funzioni previste.

Tutte le cariche comunali hanno un'origine assai lontana nel tempo che si spingono dall'epoca Romana a quella successiva.

La Regola di Spormaggiore definisce compiti, composizioni, elezioni dei Saltari, dei Regolani, dei Giurati e dei Sindaci; le regole della monticazione, la manutenzione delle strade, la sfalcatura dei prati di montagna collettivi, la gestione delle acque, le recinzioni, gli eventuali danni provocati dalle bestie, le norme dell'assemblea dei vicini, per i termini dei confini, per la valutazione dei danni provocati, per i servizi dati al Comune per la condotta delle acque, la regolamentazione della gestione del toro e degli asini per i mugnai.

ECONOMICA

Le attività economiche della zona sono prevalentemente legate all'agricoltura ed alla pastorizia fino agli anni '50.

L'unico episodio importante dal punto di vista industriale è la presenza dal '700 all'800, di un'industria del vetro che occupa un numero di persone particolarmente alto per l'epoca; si parla di 160 addetti (?). La presenza di un torrente, con una portata d'acqua notevole (Sporeggio), fa fiorire nei secoli scorsi importanti attività artigianali: mulini, segherie e officine di fabbro-ferraio.

Tutte le attività agricole industriali ed artigianali hanno lasciato un segno nella toponomastica locale: Fabbrica-Masere-Pozze-Seghe-Mulini ecc..

TERRITORIO

Il Comune di Spormaggiore fa parte della Comunità della Paganella.

E' costituito dalle seguenti frazioni e località: Fàbbica, Maurina, Meano, Seghe, Sedriago.

Il comune ebbe aggregati con R.D. 24.08.1928 n. 2916 Cavedago e Sporminore; con R.D. 12.12.1929 n. 2263 mutò in "Spor" la denominazione, che fu ripristinata quando Cavedago e Sporminore furono ricostituiti con D.L.C.P.S. 10.05.1947 n. 488.

Spormaggiore fu il centro delle tre giurisdizioni (tirolese) di Flàvon, Sporo e Bèlfort. La contea e la giurisdizione di Flàvon furono vendute nel 1283 dai figli di Nicolò di Flàvon ad Adalpreto di Cles, che le passò a Mainardo del Tirolo. Nel 1334 Volcmaro di Burgstall, poi detto di Sporo, la ottenne come fondo pignoratizio. Della giurisdizione vennero investite in seguito varie famiglie. Nel 1817 furono ripristinati i Giudizi patrimoniali Spaur di Sporo e di Flàvon e Saracini di Bèlfort; nel 1824 il secondo fu aggregato al Giudizio Distrettuale di Cles, il primo ed il terzo furono aggregati a quello di Mezzolombardo.

STEMMA E GONFALONE

Il comune ha, come segno distintivo, lo stemma:

"D'argento al leone di rosso tenente con le branche anteriori una coppa d'oro e sormontato da una stella pure di rosso"

Riconosciuto con R.D. 12.02.1930, RR.LL.PP. 17.12.1931, reg. C.A. 30.12.1931 : deriva dallo stemma degli Sporo - Rovina. Ornamenti esteriori di Comune: le fronde invertite, legate da un nodo d'argento e di rosso con cocche e nastri.

La figurazione deriva dall'antico stemma dei successori di Volcmaro di Sporo- Rovina, e ne ricorda la carica ereditaria di "coppiere" : "D'argento al leone rivoltato di rosso, la coda trifida, reggente fra le zampe anteriori la doppia coppa" (cfr. RAUZI, Araldica tridentina..., pp.322-24; la stella è probabilmente una bisura).

Il Comune è dotato, altresì, di un proprio gonfalone costituito da un drappo rettangolare del rapporto di 5/9, inquartato di rosso e di bianco, pendente da un bilico mediante quattro merli guelfi, terminante al ventame in tre pendoni appuntiti di cui più lungo quello centrale, caricato al centro dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato in capo e in punta dall'argentea dicitura Comune di Spormaggiore disposta su tre righe.

Il drappo è frangiato e bordato d'argento.

Il bilico è unito all'asta, ricoperta da una fodera dai colori argento e rosso disposti a spirale, mediante un cordone a nappe d'argento.

Art. 2

Principi ispiratori e obiettivi programmatici

Il Comune:

1. Rappresenta tutta la comunità che vive sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Impronta la propria azione ai principi della pianificazione e della programmazione.
3. È titolare di funzioni e di poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della costituzione della Repubblica italiana, della Legge e del presente Statuto. Esercita inoltre le funzioni attribuite dalla Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma di Trento.
4. Promuove la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, utilizzando o prevedendo forme di collaborazione e di cooperazione con altri enti pubblici e con istituzioni culturali e sociali regionali, provinciali e locali.
5. Favorisce la partecipazione diretta ed effettiva dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative dell'ente, attraverso la diffusione, anche a mezzo informatico, di notizie relative alla vita amministrativa.
6. Considera proprio compito primario la garanzia della dignità di ogni persona, attuando le azioni necessarie ad assicurare, in relazione alle proprie competenze, i diritti assoluti primari alla salute e alla vita. Nel riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini che vivono sul proprio territorio, si ispira ai principi enunciati dagli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, e ai documenti di carattere europeo ed extraeuropeo che sanciscono le fondamenta del vivere civile nel rispetto delle peculiarità sociali, culturali ed individuali dei singoli.
7. Si ispira ai principi di libertà e giustizia.
8. Promuove e si adopera per migliorare la vita della comunità e di rendere più umana l'esistenza delle persone che la compongono, tutelando le fasce più svantaggiate, al fine di garantire ad ogni individuo condizioni di autonomia e di autodeterminazione. Il Comune, dunque, opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli e indifesi.
9. Garantisce ai bambini, nel rispetto della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ed entro le proprie competenze, la sicurezza di poter "crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale ed in condizioni di libertà e di dignità" (principio secondo), senza discriminazioni che possano derivare da pregiudizi dovuti a "ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del

fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione. “ (principio primo) Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo- adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata con legge n.176 di data 27 maggio 1991.

10. Inoltre, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, all’art. 24 “ in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”.
11. Sostiene e facilita, in base alle proprie competenze, e riprendendo l’art.25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea “ il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente di partecipare alla vita sociale e culturale”.
12. Promuove la cultura e le condizioni di pari opportunità tra l’uomo e la donna secondo le normative nazionali ed europee in materia, attuando le c.d.”azioni positive” intese come misure atte a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono di fatto la realizzazione.
13. Sostiene e realizza le politiche familiari volte a conciliare le esigenze lavorative dei suoi componenti con i tempi da dedicare alla famiglia.
14. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani, favorendo iniziative sociali e culturali, di educazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.
15. Favorisce, considerando gli emigranti ancora quali membri ideali della comunità di origine, occasioni di incontro e di scambio culturale, anche attraverso le associazioni dell’emigrazione.
16. Promuove e tutela i diritti dei cittadini, il pieno sviluppo della persona e favorisce l’accoglienza degli stranieri che desiderino fissare la residenza nel suo territorio, nel rispetto reciproco della convivenza e delle culture proprie.
17. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni e favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
18. Assume l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.
19. Promuove la razionale utilizzazione delle risorse naturali nel rispetto dei diritti di uso civico; la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, conservando il nome delle località identificato con quello storicamente impiegato dalla Comunità e/o risultante da documentazione storica; l’esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, anche attraverso organismi previsti dalla Legge, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere la maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi.
20. Tutela il patrimonio naturale comunale anche mediante la collaborazione con il Parco Adamello Brenta. Una parte importante del territorio comunale appartiene infatti all’area protetta del Parco Adamello Brenta, istituito con Legge Provinciale 18/1988, con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturale, culturale e umano del territorio ricompreso nel Parco, tutelandone le caratteristiche naturali e ambientali e promuovendo lo studio scientifico e l’uso sociale dei beni ambientali.
21. Favorisce l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili ed il risparmio energetico. Si oppone alla coltivazione e alla sperimentazione sul proprio territorio di quelle varietà, animali e naturali, di natura transgenica.
22. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuove iniziative tese alla crescita di un sistema che veda nell’agricoltura di qualità, nel turismo sostenibile, nell’offerta culturale delle opportunità di crescita dell’economia e del benessere della Comunità.
23. Ispira la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE (art.75 del TULROC)

Art.3

Informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale dei suoi enti ed istituzioni.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - a) L'accesso agli atti del Comune e dei suoi Consorzi ed istituzioni è assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento, anche mediante strumenti informatici.
 - b) L'informazione sull'attività del Comune può avvenire anche tramite la pubblicazione di un notiziario comunale.
 - c) L'informazione sull'attività del Comune avviene anche mediante il sito internet comunale.
3. Sarà garantita la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini.

Art. 4

Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato. (art.75, I° comma del TULROC)
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Sono titolari del diritto e dovere di partecipazione:
 - a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune di Spormaggiore;
 - b) i giovani residenti nel comune non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età; (TULROC: art. 4 + art.77, IV° comma)
 - c) la popolazione residente nel territorio comunale;
 - d) la popolazione non residente che abbia nel Comune di Spormaggiore il centro e la sede della propria attività.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE (art.77, II° comma del TULROC)

Art. 5.

Richieste, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i soggetti di cui all'art. 4 comma 3, possono rivolgere al Comune richieste, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da soggetti di cui al comma 1.
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno 50

(cinquanta) iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario entro 90 giorni dalla presentazione salvo sospensione motivata.
4. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente entro 90 giorni dalla presentazione salvo sospensione motivata.
5. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare una risposta scritta e motivata entro 90 giorni dalla presentazione salvo sospensione motivata.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE (art.77, II° comma del TULROC)

Art. 6.

Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di 7 Consiglieri o di almeno quaranta cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.
5. Esula dal presente istituto la possibilità che comunque ha la Giunta comunale di sentire in tempi rapidi su questioni particolari di tipo operativo specifiche categorie.

Art. 7.

Consulte, Comitati e Conferenze (art.77, I° comma del TULROC)

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori, i Comitati autonomamente istituiti ed aventi tra i propri fini:
 - a) le pari opportunità tra i generi nella società e nel territorio del Comune, valorizzando le conoscenze e sostenendo un contesto di pari opportunità, promuovendo altresì azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nonché interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
 - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più adeguate.
3. Il Sindaco periodicamente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma

amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM (art.77, II° comma del TULROC)

Art. 8.

Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, consultivo, abrogativo e confermativo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. I referendum consultivo e propositivo sono finalizzati ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta comunale in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
3. Qualora sia ammesso il referendum propositivo, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto di referendum fino all'espletamento delle consultazioni, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Il referendum abrogativo è finalizzato all'abrogazione anche parziale di atti connessi alla funzione di indirizzo politico-amministrativo, approvato dal Consiglio comunale. Nel caso in cui prima della data di svolgimento delle consultazioni, sia disposta l'abrogazione delle disposizioni in oggetto di referendum, acquisito il parere della Commissione dei Garanti, il referendum è revocato e le operazioni già svolte perdono efficacia.
5. La richiesta di referendum può provenire da due terzi dei Consiglieri o da almeno dieci cittadini.
6. Nel secondo caso (richiesta di referendum proveniente da almeno dieci cittadini), è necessaria la valutazione con esito positivo da parte della Commissione dei garanti del quesito referendario e, successivamente, a sostegno della richiesta di referendum è necessario raccogliere sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale nella misura minima del 10%, con il numero minimo di 40 elettori.
7. Nel primo caso (richiesta proveniente da almeno due terzi dei Consiglieri comunali) la richiesta di referendum non è soggetta al controllo di ammissibilità, ma la relativa deliberazione, contenente i quesiti, è sottoposta al parere preventivo di legittimità da parte del Segretario comunale e non è necessario raccogliere le sottoscrizioni a sostegno della richiesta medesima.
8. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione, escludendo qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
9. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
10. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione il 40% (quaranta)-degli aventi diritto al voto.
11. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
12. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, successivamente alla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile l'oggetto del referendum.
13. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Sindaco dichiara avvenuta l'abrogazione totale o parziale della delibera consiliare.

14. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della proclamazione del risultato, salvo che il Consiglio comunale deliberi di sospendere l'efficacia della consultazione.
15. In caso di Referendum consultivo o propositivo il Consiglio comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni.

Art. 9.

Esclusioni (art. 75, III° comma)

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
 - e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 10.

Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare e comunica l'esito della verifica al Sindaco.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.
5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11.

Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad Euro 500.000 al netto degli oneri fiscali. In assenza dei progetti preliminari esamina i corrispondenti progetti definitivi; ([art.27 TULROC](#))
 - b) in materia di apposizione e estinzione del vincolo di uso civico.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 12.

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 13.

Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico, comunque non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 14.

Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.
6. La Giunta comunale delibera anche in materia di sospensione del vincolo di uso civico.

Art. 15.

Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 4 (quattro) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi, secondo le disposizioni di legge¹.
2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
3. La Giunta viene nominata dal Sindaco con proprio decreto.
4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 16.

Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a tre Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 17.

Mozione di sfiducia (art. 17 del TULROC)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è prop¹osta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

¹ 1. comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18.06.2015, esecutiva.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.
7. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 18.

Attribuzioni (art.29 del TULROC)

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco, con atto specifico e revocabile, può nominare un delegato di frazione scelto nell'ambito della frazione stessa, tra gli eleggibili a consiglieri comunali. Il delegato del Sindaco riferisce in merito alle istanze del territorio, secondo le direttive del Sindaco stesso.

Art. 19.

IL VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
2. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 20.

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 21.

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo e le relative eventuali modifiche.
2. Ai gruppi consiliari per il tramite del capogruppo sono inviate le deliberazioni della giunta comunale in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo. (art.79 TULROC)
3. La conferenza dei capogruppo opera quale organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente del Consiglio, le sue funzioni e competenze sono disciplinate dal regolamento.

Art. 22.

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. ([art.12 TULROC](#))
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, fatte salve le eventualità di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Presidente del Consiglio, provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte. ([art.4, I° comma TULROC](#))

Art. 23.

Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, le commissioni di questo articolo scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntalesca.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 24.

Norme generali ([art.13, II° e III° comma del TULROC](#))

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
 - c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.
2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 25.

Prerogative dell'opposizione (eventuale)

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:
 - a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
 - b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 26.

Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.
2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.
3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 23, e secondo comma del presente articolo, sono di norma effettuate garantendo un'adeguata rappresentanza ad ambo i generi. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 27.

Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

3. La nomina o la designazione negli organi di gestione e/o controllo di società di capitali controllate o partecipate dal Comune, prevista dall'articolo 56 del presente Statuto si considera connessa con il mandato elettivo e dunque non costituisce causa di ineleggibilità o di incompatibilità. ([art.22 T.U. elezioni comunali](#))

TITOLO V – GARANZIE

Art. 28.

Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la remissione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di competenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giudiziaria.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 29.

Il Difensore civico ([art.33 del TULROC](#))

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed

interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 30.

Attivazione dell'istituto del Difensore civico (art.33 del TULROC)

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31.

Principi

1. L'ordinamento degli uffici è disciplinato nel presente Statuto, nel rispetto delle leggi vigenti e del principio della separazione delle competenze e quindi di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati spettanti agli organi politici e le competenze gestionali appartenenti al Segretario comunale e ai responsabili delle strutture.
2. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
4. L'assetto organizzativo si ispira ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 32.

Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 33.

Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 32 comma 3;
 - b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 32 prima e terzo comma;
 - c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
 - d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 34.

Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente, con facoltà di delegarli agli assessori o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione. ([art.4 del TULROC](#))
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. La competenza a stipulare i contratti è altresì attribuita al Segretario comunale, sempreché non svolga in relazione ad essi le funzioni di ufficiale rogante o autenticante, ovvero, ai responsabili dei servizi.
5. Il Sindaco o l'Assessore competente possono adottare, a parziale deroga del principio di separazione di compiti e responsabilità di cui agli artt. 31 e 32 del presente Statuto, atti di natura tecnico-gestionale secondo le modalità definite con atti e normative di indirizzo.
6. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo. ([art.38 1° comma del TULROC](#))
7. Qualora vengano istituite figure dirigenziali, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo; qualora vengano istituite figure dirigenziali sovra comunali mediante convenzione con altri enti pubblici, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo limitatamente alle competenze attribuite alle figure dirigenziali.

Art. 35.

Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie di lavori, ne dichiara la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità;
 - d) dispone il ricorso alla procedura espropriativa e promuove l'adozione del provvedimento di cui all'art. 31 della L.P. 19.02.1993, n. 6 e ss.mm., dispone l'avvio della procedura di retrocessione parziale; l'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera equivale ad autorizzazione al Sindaco ovvero ai competenti funzionari a porre in essere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti, compresa la richiesta di occupazione anticipata o d'urgenza di cui al titolo II, III e IV della citata L.P. 19.02.1993, n. 6;
 - e) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - f) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - g) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36.

Il Segretario comunale ([art.37 e 38 del TULROC](#))

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2 e salva comunque ogni disposizione di legge che in modo espresso disponga altrimenti:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali il Comune è parte contraente e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) ove non svolga la funzione di ufficiale rogante può rappresentare il comune nella stipula di atti/contratti in alternativa alla competenza attribuita al Sindaco dall' art. 34;
 - g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 37.

Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 38.

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 39.

Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autorizzativi agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 40.

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute del Consiglio comunale e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici o con altri mezzi indicati nel Regolamento del Consiglio comunale, ritenuti idonei.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 41.

Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 42.

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 43.

I Regolamenti ([art.5 del TULROC](#))

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 44.

Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 45.

Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46.

Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 47.

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio informatizzato del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 48.

Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 49.

Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 50.

Linee programmatiche (art.4, 1° comma del TULROC)

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri. (Art. 26, 1° comma del TULROC)
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 51.

Programmazione finanziaria – controllo

Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria

ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

- a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
- b) il bilancio di previsione pluriennale;
- c) il bilancio di previsione annuale.

La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione.

Art. 52.

Gestione – controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 53.

Servizio di tesoreria (art.23 TU contabilità)

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 54.

Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta. (eventuale)

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 55.

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale e /o attraverso la Comunità di valle.
4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

ART. 56

Partecipazioni a società di capitali (art.22 del TU elezioni comunali)

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività imprenditoriali, di attività di pubblico interesse, per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, (art.26, III° comma lettera g) e h) del TULROC) per la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune (art.3, comma 27 e seguenti, della legge finanziaria 2008, situazione verificata con delibera consiliare del 2011), per la produzione di servizi di interesse generale.
2. Esso aderisce alla società mediante deliberazione assunta dal Consiglio comunale (a maggioranza assoluta dei componenti) con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui queste sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco:
 - a) cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
 - b) Esercita i diritti spettanti al Comune e come socio partecipa all'assemblea. E facoltà del Sindaco delegare il vicesindaco, l'assessore competente o comunque un suo rappresentante a rappresentare il Comune nella società.
 - c) Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dismissione della partecipazione.
5. Nel caso di società di capitali controllate o partecipate dal Comune, negli organi di gestione e/o di controllo delle suddette società può essere nominato un amministratore comunale in carica, al fine di avere una presenza ed una partecipazione diretta nelle scelte gestionali.

Art. 57.

Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

TITOLO X – FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 58

Principio di cooperazione

1. Il Comune, al fine di assolvere alle proprie funzioni in modo ottimale e coordinato, si avvale delle forme associative e di collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche e con i privati previste dalle leggi vigenti; in particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, consorzi, unioni di Comuni, accordi di programma.

Art. 59

Comunità della Paganella

1. I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore costituiscono la Comunità della Paganella che è ente pubblico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" per l'esercizio di funzioni e lo svolgimento di compiti e attività trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento ai comuni con obbligo di gestione in forma associata, nonché quelli trasferiti dai comuni.

2. Il territorio della Comunità della Paganella è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60.

Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta

in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 61.

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 15 e 26, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato in base alla normativa vigente.

Art. 62.

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre-leggi del Codice civile.



